



15 ottobre 2018 (RM 1257/2018)

MM 12/2018 concernente la modifica dello statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino

1	Situazione	2
1.1	Scopo	2
1.2	Modifiche	2
1.2.1	Articolo 1 – Denominazione e Comuni consorziati.....	2
1.2.2	Articolo 3 – Comprensorio e sede.....	3
1.2.3	Articolo 6 – Composizione ed elezione [del Consiglio consortile].....	3
1.2.4	Articolo 12 – Diritto di voto [nel Consiglio consortile].....	4
1.2.5	Articolo 31 – Entrata in vigore	5
2	Conclusioni	5
2.1	Aspetti procedurali e formali.....	5
2.2	Attribuzione MM.....	5
2.3	Proposta di decisione.....	5
3	Abbreviazioni e allegati.....	6

Signori Consiglieri comunali

1 Situazione

1.1 Scopo

Vi sottoponiamo, per esame e giudizio, la modifica dello statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino.

1.2 Modifiche

Nel 2017, a seguito dell'aggregazione nel Bellinzonese, i Comuni di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina sono diventati quartieri della Città di Bellinzona, la quale è subentrata nella loro gestione e amministrazione. Di conseguenza, il Comune di Bellinzona è a loro subentrato nel Consorzio.

Anche se in via transitoria, considerata la richiesta di uscita dal Consorzio presentata dal Comune di Bellinzona il 4 dicembre 2017, si rende necessaria una revisione parziale dello statuto consortile, proposta qui di seguito, in conformità alla Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom). In particolare, con la LCCom del 2010 - entrata in vigore l'1 settembre 2011 - l'adozione o la modifica dello Statuto consortile è unicamente di competenza dei Legislativi dei Comuni consorziati, mentre non è data più nessuna facoltà al Consiglio consortile.

Sono pertanto presentate le seguenti modifiche:

1.2.1 Articolo 1 – Denominazione e Comuni consorziati

Testo attuale	Proposta di modifica
Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadenazzo, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Pianezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).	Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina), Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Sant'Antonino , un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

L'articolo 1, che definisce la denominazione e i Comuni consorziati, si adegua alla nuova realtà comunale togliendo gli ex Comuni che sono stati consorziati e inserendo il Comune di Bellinzona insieme agli altri Comuni già consorziati.

1.2.2 Articolo 3 – Comprensorio e sede

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>¹ Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.</p> <p>² La sede del Consorzio è ubicata a Camorino.</p>	<p>¹ Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati. Per i Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo, il servizio viene svolto solamente sui territori ubicati al Piano.</p> <p>² La sede del Consorzio è ubicata a Bellinzona.</p>

Camorino, Comune sede dal 1962, è ora quartiere di Bellinzona e continuerà a garantire i compiti sinora assunti fino alla designazione di una nuova sede, che verrà definita a partire dal 1° gennaio 2019. Provvisoriamente l'articolo mantiene quindi Bellinzona quale Comune sede. Inoltre, appare opportuno, anche se verosimilmente in maniera transitoria, precisare che nei Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo il servizio consortile viene svolto solamente sui territori ubicati sul Piano di Magadino. Infatti, questa formulazione appare nettamente preferibile a quella espressa dalla Delegazione consortile di precisare "Piano" (utilizzata per il Comune di Lavertezzo) accanto al nome ufficiale del Comune inserito negli articoli 1 e 12.

1.2.3 Articolo 6 – Composizione ed elezione [del Consiglio consortile]

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.</p> <p>² Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi</p> <p>³ È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino svizzero avente diritto di voto.</p> <p>⁴ La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.</p>	<p>¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.</p> <p>² Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi</p> <p>³ È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino svizzero avente diritto di voto.</p> <p>⁴ La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.</p>

Si propone di eliminare la dicitura Assemblee comunali, che si riferiva esclusivamente al legislativo dell'ex Comune di Sant'Antonio.

1.2.4 Articolo 12 – Diritto di voto [nel Consiglio consortile]

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>¹ Ogni Comune ha diritto almeno ad un voto.</p> <p>² Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2011: Sementina 6 (sei) voti, Monte Carasso, Cugnasco-Gerra e Camorino 5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e S. Antonino 4 (quattro) ognuno, Lavertezzo 2 (due), Gudo, Pianezzo e S. Antonio 1 (uno) per un totale di 34 voti.</p> <p>³ In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.</p>	<p>¹ Ogni Comune ha diritto almeno ad un voto.</p> <p>² Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei voti. Bellinzona (quartieri di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina) dispone della somma dei voti degli altri comuni consorziati meno 1 (uno).</p> <p>³ Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2017: Cadenazzo 6 (sei) voti, Cugnasco-Gerra e Sant'Antonino 5 (cinque) voti cadauno e Lavertezzo 2 (due). Bellinzona ha 17 (diciassette) voti. Il Consiglio consortile ha 35 voti.</p> <p>³ In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.</p>

L'articolo 12 relativo al diritto di voto, che è stato al centro del dibattito del Consiglio consortile costitutivo, è stato modificato tenendo conto degli equilibri richiesti dai Municipi dei Comuni consorziati e contenuti nella LCCom. In particolare, la legge permette solo in casi eccezionali che un Comune abbia la maggioranza dei voti. Nel presente aggiornamento dello Statuto, a Bellinzona sono attribuiti in Consiglio consortile 17 voti (cioè la metà meno 1 dei voti sommati degli altri Comuni), a Cadenazzo 6 voti, a Cugnasco-Gerra e Sant'Antonino 5 voti ognuno ed infine a Lavertezzo Piano 2 voti, per un totale di 35 voti.

1.2.5 Articolo 31 – Entrata in vigore

Testo attuale	Proposta di modifica
<p>¹ Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>² Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune di Gambarogno) cesserà di essere membro, ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i relativi costi.</p>	<p>¹ Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>² Abrogato</p>

Si abroga il secondo capoverso, non più attuale.

2 Conclusioni

2.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dalla LCCom, abbinata al principio del parallelismo delle forme.

Ciò significa che nella LCCom troviamo sì l'iter per costituire un consorzio (art. 3 e 7), ma non quello per lo scioglimento o l'uscita di un Comune consorziato. Pertanto, in mancanza della norma legislativa, si adotta il suddetto principio del parallelismo delle forme, ossia la medesima modalità con la quale lo si è costituito, sia per lo scioglimento o per un'eventuale uscita di un Comune consorziato.

2.2 Attribuzione MM

Richiamati gli artt. 10 RALOC e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

La Commissione delle petizioni potrà prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori della Commissione non hanno carattere di pubblicità e i singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

2.3 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamata la LCCom, vi invitiamo a voler risolvere:

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 6, 12 e 31 dello Statuto del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.
2. Le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

3 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
LCCom	Legge sul consorzio dei Comuni.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.